



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674

- telef. 0861-93130 fax 0861-93557

e-mail: protocollo@comune.vallecastellana.te.it pec: postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it

Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 07.10.2022

Art. 1 (Oggetto e finalità del Regolamento)

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento ed il conferimento della Cittadinanza Onoraria a cittadini italiani e stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, ad enti, società, associazioni od organismi, istituzioni che si siano particolarmente distinti in azioni di alto valore nei vari campi e attività pubbliche e private.

In conformità alle finalità enunciate nello Statuto comunale vigente, il Comune di Valle Castellana, nell'intento di concorrere alla promozione della crescita civile e della coesione sociale della Comunità e di farsi interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene opportuno segnalare alla pubblica stima coloro che con le loro azioni abbiano contribuito ad accrescere il lustro ed il prestigio della città in ambito regionale o nazionale.

Art. 2 (Definizione dell'onorificenza e destinatari)

1. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico che il Comune di Valle Castellana conferisce a cittadini italiani o stranieri quale manifestazione di riconoscimento e gratitudine da parte del Comune stesso.
2. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso e viene conferita ad un loro rappresentante.
3. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

Art. 3 (Criteri per il conferimento e competenze)

1. Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza degli aventi diritto.

Tale istituto si concretizza, quindi, nei confronti di persone che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese o per altre rilevanti motivazioni in favore del territorio e/o degli abitanti di Valle Castellana o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità.

Art. 4 (Procedimento di assegnazione)

1. La proposta di conferimento può essere avanzata dal Sindaco, da $\frac{1}{4}$ dei consiglieri comunali o da 100 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dal Segretario comunale o da un suo delegato. Dev'essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.
2. La Giunta Comunale, valutati tutti gli elementi forniti, esprime il proprio parere in merito all'eventuale accoglimento e trasmette la documentazione al Consiglio Comunale per la deliberazione definitiva.

Art. 5 (Albo/ Registro dei cittadini onorari)

1. Presso l'Amministrazione Comunale è istituito un Albo / Registro dei cittadini onorari di Valle

Castellana, dove vengono annotati in ordine cronologico il nominativo del cittadino onorario, le motivazione del conferimento e gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 6 (Modalità di consegna del titolo)

1. La cittadinanza onoraria consiste in un diploma in pergamena recante l'atto del conferimento, la motivazione e le firme del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco.
2. La cerimonia di consegna si svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, alla presenza dell'interessato, di un parente o di un delegato.

Art. 7 (Diritti del cittadino onorario)

1. La cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale e privo di rilevanza giuridica.
2. Il cittadino onorario ha diritto di essere invitato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le autorità.

Art. 8 (Perdite dell'onorificenza)

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con Delibera del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, di $\frac{1}{4}$ dei Consiglieri Comunali o di 100 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dal Segretario comunale o da un suo delegato.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della Delibera di approvazione.